
## Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

# MASSIMARIO 2 0 1 3

(in ordine di deposito del relativo lodo)



#### Sig. ALBERTO FONTANA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1736 dell'11 luglio 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Pres. Armando Pozzi

Prof. Avv. Domenico La Medica

Cons. Silvestro Maria Russo

- (1) Se nel processo penale vale la regola codicistica per cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato o, al più, l'ipotesi di innocenza sia correlata ad eventi astrattamente possibili ma privi del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali (Cass., Sez. I, 11-05-2006 n. 20371; Sez. II, 2-04-2008, n. 16357; Sez. I, 3-03-2010, n. 17921), nel procedimento disciplinare sportivo, ispirato a principi di immediatezza, speditezza, semplicità, concentrazione, limitazioni del diritto di difesa, per stabilire la colpevolezza di un soggetto non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale.
- (2) Al procedimento disciplinare sportivo non si applicano i seguenti articoli del c.p.p.:
  - art. 192 co.3, per cui "Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato ..... sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità";
  - art. 195, il quale stabilisce la non utilizzabilità della testimonianza indiretta riferita, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, se il giudice, a richiesta di parte, non disponga che queste siano chiamate a deporre ovvero quando il teste non sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti;
  - l'art. 533, per cui "Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. ".

- (3) Nonostante l'autonomia (che non significa separatezza) dell'ordinamento penale e di quello sportivo, il regime di formazione, acquisizione e valutazione della prova deve comunque essere ispirato a criteri (se non di certezza oltre ragionevole dubbio) almeno di ragionevolezza, verisimiglianza, oggettività, specificità, non apoditticità e riscontrabilità: insomma, tutti quei criteri che sono connaturali alla nozione stessa di prova in qualsiasi ordinamento giuridico.
- (4) E' inattendibile ed inidonea a supportare una condanna per frode sportiva l'unica dichiarazione di un giocatore già ampiamente coinvolto in numerosi casi di calcio scommesse, che chiami in causa il condannato facendone il nome solo in un secondo interrogatorio innanzi all'A.G. seguito a pochi giorni da altro interrogatorio in cui quel nome non era stato fatto che non sia correlata né a ulteriori dichiarazioni circostanziate e ripetute, né, tanto meno, ad alcun dato o circostanza oggettiva e riscontrabile.
- (5) Non vale, di per sé, a dare credibilità alle dichiarazioni accusatorie di un "pentito " il risultato negativo di un incontro di calcio nella specie tra le squadre del Novara e del Chievo conclusosi 3 a 0 per la seconda conformemente al contenuto dell'accordo fraudolento tra il "pentito", taluni calciatori del Novara ed il gruppo di scommettitori/investitori/corruttori c.d. degli zingari, essendo la strada accusatoria più facile ed ovvia per lo stesso pentito (che da tale sua posizione potrebbe ricavare vantaggi premiali) ricollegare e prospettare l'evento sconfitta alle prestazioni del portiere, di cui gli organi federali neppure si siano curati di verificarne concretamente la qualità.

#### Sig. RICCARDO LIO / FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

(prot. n. 2089 del 22 agosto 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Dario Buzzelli

Avv. Guido Cecinelli

#### **Massima**

(1) Incorre nella violazione dei doveri di correttezza, probità e lealtà sportiva il tesserato che svolga senza alcuna autorizzazione degli organi federali (ma neppure comunicazione agli stessi) attività nell'ambito dell'AIAK in contrapposizione con le regole della FIJLKAM; attività che, addirittura, si declina nella realizzazione di corsi per l'ottenimento della qualifica di Giudice di Gara con riconoscimento di tale qualifica sulla base di regolamenti autonomi in palese violazione di quelli della FIJLKAM.

## Sigg.ri ANDREA MAGGIONI, GABRIELE PAGANO, MATTEO PASTORE E MAURIZIO COLOMBO e Sig.ra MARIATERESA TENCONI per il minore Sig. A.C. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 3095 del 14 novembnre 2012)

[ squalifica ]

#### **ARBITRO UNICO**

Avv. Dario Buzzelli

#### Massima

(1) Il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 11, C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l'espressione "in occasione dello svolgimento della gara" contenuta nell'art. 35, comma 11, C.G.S., si riferisce chiaramente a tutte circostanze che, trovando "occasione" nella gara, assumono rilevanza per l'ordinamento sportivo. Così, il referto arbitrale mantiene la sua efficacia anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata.

#### REGGINA CALCIO SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2161 del 29 agosto 2012)

[penalizzazione]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

Avv. Enrico De Giovanni

Avv. Dario Buzzelli

Avv. Guido Cecinelli

- (1) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.
- (2) Le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale. Nel concetto di attività svolta "nell'interesse" deve essere senz'altro ricompresa l'attività svolta per obbligo contrattuale in favore della società anche da un soggetto esterno, che non rivesta la carica di organo della società o altro ruolo interno.
- (3) La responsabilità presunta di una società è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

## DOTT. PIERANDREA SEMERARO E U.S. LECCE SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B, LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO E VICENZA CALCIO SpA

(prot. n. 2123 del 24 agosto 2012)

[ inibizione, assegnazione campionato categoria inferiore e ammenda ]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

**Prof. Franco Modugno** 

**Dott. Antonio Camozzi** 

**Dott. Giancarlo Castiglione** 

- (1) In tema di esistenza dell'obbligo dei difesa tecnica nell'arbitrato amministrato dal TNAS in tale arbitrato e nell'ambito della giustizia disciplinare la competenza del Tribunale è riservata ai casi di maggiore rilevanza (sanzioni pecuniarie a partire da diecimila euro; sospensioni da 120 giorni in su) e la situazione dell'incolpato non è strutturalmente dissimile da quella dell'imputato nel processo penale. Ne discende l'esistenza dell'obbligo della difesa tecnica nel giudizio arbitrale, giacchè diversamente opinando il Codice TNAS si porrebbe in contrasto con la Costituzione e con le leggi dello Stato (si richiamano, in particolare, l'art. 24 Cost., la Legge 17 ottobre 2003, n. 280 e il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242).
- (2) In tema di sottoscrizione degli atti del procedimento, nell'arbitrato amministrato dal TNAS, vigendo un obbligo generalizzato di difesa tecnica, è inammissibile l'atto sottoscritto personalmente dalle parti istanti, ma non dai costituiti difensori.
- (3) In tema di sospensione dei termini del procedimento, nell'arbitrato amministrato dal TNAS si computa la sospensione feriale dei termini processuali fino al 15 settembre stabilita dalla Legge n. 742 del 1969.
- (4) In tema di motivazione dell'atto di ricorso avverso una decisione giustiziale dell'ordinamento sportivo, la specificazione dei motivi resta pur sempre necessaria,. Ma secondo un regime meno rigoroso e formalistico rispetto a quello dettato per le impugnazioni e per il processo amministrativo (si specifica, in particolare, che la tematica dei "motivi specifici" di censura propria del giudizio amministrativo artt. 40 e 101 del Codice della Giustizia Amministrativa e delle impugnazioni civili artt. 342, 366, 398,

- 404 e segg. c.p.c. non è trasferibile tal quale nell'arbittrato e nel giudizio civile di primo grado, dove all'attore è richiesto di esporre i fatti e indicare l'oggetto e le ragioni giuridiche della domanda art. 9, lett. e) Codice TNAS; art. 163 c.p.c.).
- (5) In tema di ricorso proposto in forma collettiva, la compresenza di una pluralità di parti nel lato attivo del rapporto processuale, prevista esplicitamente dal Codice TNAS (e dal c.p.c.) nei casi di litisconsorzio necessario, è estesa anche alle fattispecie di litisconsorzio facoltativo. Con la differenza che nel litisconsorzio facoltativo l'assenza del vincolo arbitrale o dell'accordo sugli arbitri comporterà la scissione dei procedimento per le parti non legate dalla convenzione, o non concordi nella nomina degli arbitri, con salvezza dell'arbitrato per le parti.
- (6) In tema di ricorso proposto in forma cumulativa, la connessione degli atti impugnati, che hanno in comune il fatto generatore delle responsabilità e delle sanzioni, rende ammissibile l'istanza cumulativa.
- (7) In tema di accertamento della commissione di un illecito, la frequenza dei contatti telefonici accertati e documentati a mezzo di tabulati telefonici può solo giustificare il sospetto che talune telefonate abbiano avuto rilievo causale nella consumazione dell'illecito. Pertanto, ciò non esime dall'effettuare riscontri sulla scansione dei contatti telefonici nel periodo rilevante ai fini dell'accertamento dell'illecito.
- (8) In tema di prova della commissione di un illecito, il grado di prova necessario e sufficiente per fondare la responsabilità del soggetto incolpato di violazione disciplinare sportiva, attenuato rispetto al criterio vigente nel processo penale, è codificato e si rinviene nelle Norme Sportive Antidoping del CONI (art. 4 versione n. 1/2009; art. 23 versione n. 1/2013).
- (9) In tema di entità della sanzione per la commissione di un illecito, l'effettiva alterazione della partita rappresenta soltanto una circostanza aggravante dell'illecito sportivo.
- (10) In tema di prova dell'illecita alterazione del risultato di una partita, va valutata la circostanza delle difficoltà che un solo giocatore su ventidue possa unilateralmente alterare il regolare svolgimento e l'esito di una gara.
- (11) In tema di entità della sanzione per la commissione di un illecito, qualora l'effettiva alterazione della partita non sia stata dimostrata con prescritto grado di certezza, s'impone una valutazione in termini di proporzionalità della sanzione applicata.

#### Sig. SIMONE RONDANINI / Sig. KHOUMA ELHADJI BABACAR

(prot. n. 1644 del 2 luglio 2012)

[ rapporti economici tra agente e calciatore ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Dario Buzzelli

Avv. Marcello de Luca Tamajo

**Dott. Francesco Boffa Tarlatta** 

- (1) La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso la residenza anagrafica, piuttosto che presso la residenza di fatto, non costituisce giusta causa per la rimessione in termini ove il destinatario abbia colposamente omesso di denunciarne il cambiamento agli uffici dello stato civile.
- (2) La tardività della costituzione dell'intimato, nel rito arbitrale, comporta, anche secondo i principi stabiliti dal codice di procedura civile, la decadenza dal potere di nominare l'arbitro di parte.
- (3) In mancanza di una valida clausola compromissoria non sussiste la *potestas iudicandi* del Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport.

#### Sig. STEFANO PACE / Sig. JULIO CESAR LEON DAILEY

(prot. n. 1455 dell'8 giugno 2012)

[ rapporti economici tra agente e calciatore ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Prof. Guido Calvi

- (1) Come statuito da questo Tribunale in fattispecie analoghe, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., il giudice può desumere argomenti di prova, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo; tale circostanza costituisce, con la ragionevole prudenza che deve necessariamente presiedere al relativo apprezzamento, secondo quanto dispone il primo comma del citato art. 116, un consistente elemento di prova, unitamente a quanto già dimostrato dagli atti di causa depositati dalla parte istante, in ordine al contestato inadempimento dell'intimato.
- (2) Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che sulle somme da corrispondere agli agenti dei calciatori, siano dovuti gli interessi, relativi ai ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, applicabile alla fattispecie.

#### Sig. DANIELE VANTAGGIATO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2531 del 26 settembre 2012)

[ squalifica ]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

Dott. Ermanno Granelli

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Enrico De Giovanni

#### Massima

(1) Non può considerarsi raggiunto un sufficiente livello probatorio, neppure nella forma più attenuata rispetto alla soglia penalistica dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" che la giurisprudenza costante del Tribunale Nazionale per l'Arbitrato nello Sport richiede per la configurabilità della responsabilità in illecito sportivo di cui all'art. 7 comma 1 del C.G.S., nel caso in cui le dichiarazioni di un calciatore circa il coinvolgimento di un altro nel tentativo di combine non siano supportate da idonei riscontri probatori. Tale considerazione, tuttavia, da un lato, non permette di giungere ad un completo proscioglimento del calciatore dagli addebiti ascrittigli, dall'altro, consente, di pervenire ad una riqualificazione della condotta tenuta dal medesimo come violazione disciplinare di cui all'art. 7, comma 7 del C.G.S. (omessa denuncia).

#### Sig. NICOLA BELMONTE / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2623 del 22 novembre 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Dario Buzzelli

- (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la "certezza assoluta" della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito stesso.
- (2) Costituisce orientamento ormai costante di questo Tribunale che l'apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all'entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all'entità dell'inadempimento realizzatosi.

## Sig. VINCENZO ITALIANO E CALCIO PADOVA SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1991 del 6 agosto 2012)

[ squalifica e penalizzazione ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Prof. Avv. Massimo Coccia
Avv. Aurelio Vessichelli

#### **Massime**

#### Sig. DAVIDE CAREMI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2332 del 21 novembre 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Avv. Marcello de Luca Tamajo

#### **Massima**

(1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la "certezza assoluta" della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito stesso.

### U.S. SANREMESE CALCIO 1904 Srl in Liquidazione e Sig. MARCO DEL GRATTA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1568 del 22 giugno 2012)

[ ammenda e squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Pres. Bartolomeo Manna

- (1) L'art. 30 dello Statuto della FIGC e l'art. 5 del Codice TNAS pongono la condizione che un arbitrato TNAS possa essere avviato solo subordinatamente all'esaurimento dei rimedi interni della federazione. Attraverso l'arbitrato TNAS, infatti, si realizza una revisione della decisione endo-federale, risolvendo una controversia insorta tra le parti circa il corretto esercizio del potere decisorio (ad esempio) degli organi disciplinari. L'accesso all'arbitrato presuppone dunque una "cristallizzazione" di siffatta controversia, che non possa più trovare soluzione all'interno dell'ente federale.
- (2) Una controversia, sulla quale è possibile l'accesso al TNAS, può avere ad oggetto anche una pronuncia in rito, potendosi semmai poi unicamente discutere della proponibilità di un'istanza di merito superata la questione di rito: ossia, la decidibilità nell'arbitrato della controversia sulla responsabilità disciplinare dei Ricorrenti, laddove fosse annullata la pronuncia in rito dell'organo federale d'appello, essendo su siffatta questione di merito mancata una decisione da parte dello stesso.
- (3) L'impugnazione, nella parte in cui censura il capo della pronuncia che ha inflitto una sanzione pecuniaria in misura inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 30 dello Statuto della FIGC, va dichiarata inammissibile. La controversia su di essa è infatti sottratta alla materia per la quale opera la clausola compromissoria prevista dallo Statuto della FIGC, e dunque esula dalla competenza di questo organo arbitrale. La sanzione inflitta al sig. Del Gratta e la sanzione inflitta alla Società costituiscono due distinte sanzioni, anche se basate su di un identico presupposto, di cui una (non avente carattere pregiudiziale rispetto all'altra, e dunque non conoscibile nemmeno incidentalmente ex art. 819 c.p.c.) è sottratta alla devoluzione in arbitrato. Poiché l'ammissibilità della domanda deve essere valutata con riferimento a ciascuna di esse, l'inammissibilità di quella riferita alla sanzione irrogata alla

Sanremese non può che essere dichiarata, fermo restando l'esperibilità avverso tale sanzione, se ne ricorrono i presupposti, di eventuali rimedi straordinari previsti dalle regole della FIGC.

- (4) Con il riferimento ai "procuratori" l'art. 23 comma 5 CGS non limita la categoria ai soggetti dotati di poteri di rappresentanza sostanziale della parte, potendosi in essa ben ricomprendere anche i soggetti ai quali, per effetto di "delega" (art. 23 comma 9), sia stato attribuito un potere di rappresentanza ai fini del processo disciplinare (tra l'altro ispirato ad un principio di libertà di forme).
- (5) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

#### Sig. MARCO DEL GRATTA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2163 del 29 agosto 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Pres. Bartolomeo Manna

- (1) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.
- (2) Nella determinazione della sanzione deve tenersi conto della gravità dell'infrazione, quale desunta dalla natura, dalla specie, e dai modi della stessa.

#### EMPOLI F.C. SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2128 del 27 agosto 2012)

[penalizzazione]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Massimo Coccia

Pres. Armando Pozzi

- (1) La fattispecie della "responsabilità presunta" è contemplata in via generale dal comma 5 dell'art. 4 Codice di Giustizia Sportiva, intitolato, appunto, "Responsabilità della società", il quale prevede, per la realizzazione della fattispecie da essa disciplinata che: a) l'illecito sportivo sia commesso da b) qualcuno estraneo alla società stessa determinando c) un vantaggio per quest'ultima, tre elementi costitutivi che devono concorrere tutti. La responsabilità della società, in base alla seconda parte della predetta norma, può essere esclusa solo se sussista una prova o un ragionevole dubbio che la società stessa non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.
- (2) Nel particolare caso di specie dagli atti del giudizio non risulta provato, attraverso un giudizio formulato né ex ante né ex post, che il risultato di parità della gara in questione abbia determinato un "vantaggio" in favore dell'istante. Tale considerazione oggettiva circa la portata concreta dell'assenza di un vantaggio derivante dall'illecito sportivo commesso da soggetti estranei alla società istante, e senza che ne sia provata la partecipazione o la conoscenza di quest'ultima, assume rilievo decisivo, atteso che, la struttura normativa della responsabilità presunta esclude che essa si basi su di un meccanismo di attribuzione oggettiva della responsabilità, proprio perché quest'ultima è esclusa se la società ignorava la commissione dell'illecito a suo favore.

#### Sig. ANDREA ALBERTI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2019 del 6 agosto 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Enrico De Giovanni

Prof. Guido Calvi

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

- (1) Il Codice TNAS ha un effetto pienamente devolutivo della controversia. Esso conferisce all'arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Pertanto eventuali e ipotetiche irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l'annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell'arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.
- (2) Le regole (scritte o semplicemente seguite nella prassi) del procedimento disciplinare, e fra esse quelle inerenti allo standard probatorio e all' acquisizione e valutazione delle prove, pur non risultando direttamente permeabili da parte delle regole processuali dell'ordinamento statuale, devono comunque rispettare i principi supremi volti a garantire i diritti inviolabili della persona rinvenibili nella Carta Costituzionale.
- (3) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione

delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.

(4) La chiamata in correità, per assurgere a elemento probatorio decisivo, deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, o provenire da soggetto da elevata e indiscutibile attendibilità, e va comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico dell'accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato, tanto più se poi smentite dall'originario referente.

#### Sig. PIETRO ARCIDIACONO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0013 del 4 gennaio 2013)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

- (1) In materia di illecito sportivo è onere della parte ricorrente contestare specificamente il fatto da cui è scaturita la sanzione, e ciò sia in base al principio dispositivo di cui all'art. 115, comma 1°, c.p.c., sia in ossequio ai doveri di correttezza e lealtà cui il giocatore è tenuto.
- (2) Il gesto del giocatore di reclamare, mercé l'esibizione della propria maglia con una scritta, davanti alle telecamere della televisione, proprio durante lo svolgimento di una gara di calcio ed in occasione del particolare momento di esaltazione collettiva che caratterizza la segnatura del goal, l'innocenza di un soggetto riconosciuto dalla magistratura quale autore di un grave delitto, integra una condotta contraria ai doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 1 C.G.S., senza che lo stesso giocatore possa invocare a propria discolpa i diritti garantiti dall'art. 21 Cost.

#### Sig. ANDREA ANNIBALDI / FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

(prot. n. 2565 del 1° ottobre 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
Prof. Luca Di Nella
Avv. Aurelio Vessichelli

#### **Massima**

(1) Il Collegio, uniformandosi a quanto già deciso nel lodo del 12 giugno 2009 nella causa Isola Farnese-Bellarosa/FIGC, ritiene e conferma che «la sanzione sportiva ha funzione anche rieducativa: serve come ammonimento e consapevolezza dell'atteggiamento antisportivo assunto. E' riconducibile in via equitativa la sanzione disciplinare da parte del TNAS laddove sia valutata la irragionevolezza e la sproporzione della sanzione irrogata».

#### Sig. EDOARDO CATINALI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2834 del 17 ottobre 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Aurelio Vessichelli

Avv. Enrico De Giovanni

#### Massima

(1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la "certezza assoluta" della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito stesso. Ma, pur nella consapevolezza del livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio", che si richiede nell'ordinamento sportivo per il riconoscimento di tal genere di responsabilità, neppure questo più basso limite è, nel caso di specie, da considerarsi raggiunto.

### Sig. FERDINANDO COPPOLA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2648 del 4 ottobre 2012)

[ squalifica ]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

Avv. Enrico De Giovanni

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Avv. Aurelio Vessichelli

- (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la "certezza assoluta" della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito stesso.
- (2) La responsabilità per omessa denuncia si fonda, nel sistema del CGS, sulla consapevolezza, addebitabile al tesserato, del fatto che sia in corso di realizzazione da parte di altri soggetti un illecito e, in particolare, sulla possibilità che questi ne percepisca l'antigiuridicità. Dunque, la responsabilità del tesserato è senz'altro personale, in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all'interno di un'organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa. Se infatti l'ordinamento sportivo pure prevede forme oggettive di attribuzione di responsabilità (cfr. art. 4 comma 2 CGS), esse hanno carattere specifico e limitato, comunque non estendibile all'ipotesi di responsabilità addebitata all'istante. Dunque egli non può essere ritenuto responsabile per l'omessa denuncia di un illecito cui partecipino calciatori della squadra di cui faceva parte, per il solo fatto di esserne un giocatore.
- (3) Nella determinazione della sanzione deve tenersi conto della gravità dell'infrazione, quale desunta dalla natura, dalla specie, e dai modi della stessa.

#### U.C. ALBINOLEFFE Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2532 del 26 settembre 2012)

[ penalizzazione ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Aurelio Vessichelli

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Marcello de Luca Tamajo

#### **Massime**

#### Sig. FEDERICO PASTORELLO / GENOA C.F.C. SpA

(prot. n. 1626 del 29 giugno 2012)

[ rapporti economici tra agente e società ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Filippo Lubrano

**Dott. Giancarlo Castiglione** 

- (1) Come statuito da questo Tribunale in fattispecie analoghe, secondo i principi processuali generali, un termine può essere ritenuto perentorio solo quando espressamente viene qualificato come tale dalla norma che lo contempla (a pena di decadenza). La norma di cui all'art. 12, comma 1, del Codice TNAS non qualifica esplicitamente il termine per la costituzione dell'intimato a pena di decadenza e il mancato rispetto di tale termine non determina alcuna preclusione purché sia osservato un principio fondamentale del processo arbitrale, che è quello del rispetto del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa di entrambe le parti in modo equivalente.
- (2) Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che sulle somme da corrispondere agli agenti dei calciatori, siano dovuti gli interessi, relativi ai ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, applicabile alla fattispecie.

#### Sig. GIANLUCA NICCO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2511 del 25 settembre 2013)

[ squalifica e ammenda ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Gabriella Palmieri

#### **Massime**

#### Sig. ROBERTO LA FLORIO / BOLOGNA F.C. 1909 SpA

(prot. n. 3132 del 20 novembre 2012)

[ rapporti economici tra agente e società ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Prof. Avv. Massimo Coccia

#### **Massime**

#### Sig. GIOVANNI ROSATI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2252 del 5 settembre 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Avv. Dario Buzzelli

#### **Massime**

- (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la "certezza assoluta" della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito stesso.
- (2) Costituisce orientamento ormai costante di questo Tribunale che l'apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all'entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla condotta tenuta in concreto dalla parte istante, quanto alla sua rilevanza e specificità.

Nel caso di specie, sussiste, pertanto, un'apprezzabile sproporzione tra il fatto commissivo del ricorrente e la sanzione applicata, che è equo ridurre al minimo edittale di tre anni.

#### Sig. VINCENZO IACOPINO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2351 del 13 settembre 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Cons. Dott. Ermanno Granelli

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

#### **Massima**

(1) E' meritevole di accoglimento la richiesta di un calciatore di ridurre la sanzione comminata (nell'ambito del c.d. "calcio-scommesse"), anche derubricando la contestata incolpazione in altra fattispecie, nel caso in cui dagli accertamenti risultanti dalle decisioni dei giudici della FIGC non risulti che il calciatore abbia assunto un ruolo tale nella vicenda da poter, senza un ragionevole dubbio, pervenire alla qualificazione giuridica dei fatti ad esso addebitati come illecito sportivo. In tale caso la condotta è più correttamente da inquadrare nell'ambito dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che sancisce l'obbligo di osservare le norme e gli atti federali e impone di "comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". Ciò anche ai fini di una congrua e proporzionata applicazione della sanzione.

### Sig. ALESSANDRO BOGNETTI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

(prot. n. 3291 del 10 dicembre 2012)

[ritiro tessera]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
Prof. Avv. Ferruccio Auletta
Prof. Avv. Maurizio Benincasa

- (1) Preliminarmente occorre ricordare come sul caso in questione vi sia già un lodo di questo Tribunale del 14 dicembre 2010 (arbitro unico prof. avv. Luigi Fumagalli), che ha chiarito e risolto diverse delle problematiche (anche) oggetto del presente giudizio. L'attuale Collegio, pur consapevole di non essere legato a una sorta di stare decisis giurisprudenziale, assume però quel lodo come tendenziale parametro di riferimento per il giudizio, e a esso farà laddove necessario richiamo (anche non in forma esplicitata).
- (2) La titolarità, la gestione ovvero la disponibilità di un sito internet, attraverso il quale divulgare notizie che attengono al mondo degli arbitri del giuoco del calcio, è chiaramente vietato dalle norme regolamentari dell'A.I.A. Anche se il sito è ceduto in gestione e proprietà a una "persona di fiducia", perché non appare così difficile potere esercitare un'influenza, ovvero una disponibilità, sulle scelte informative e sui commenti da inserire nel sito, tali da poterli se non proprio gestire comunque condividerli.

#### DOTT. MARCO PETRIN / A.S. BARI SpA

(prot. n. 3066 del 12 novembre 2012)

[ rapporti economici tra agente e società ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

**Dott. Francesco Boffa Tarlatta** 

- (1) La competenza del TNAS e del Collegio arbitrale ritualmente costituito discende dal combinato disposto dell'art. 23 del Regolamento degli agenti dei calciatori e dell'art. 34 del Codice di giustizia sportiva per cui le controversie economiche tra società sportive, giocatori e agenti sono quindi devolute alla cognizione del TNAS.
- (2) Il ricorrente ha adempiuto all'onere di provare i fatti allegati con la produzione dei documenti relativi allo svolgimento del rapporto intercorso con la società intimata, la quale, per "facta concludentia", ha ammesso il suo debito verso il mandatario, corrispondendo un pagamento parziale per cui è stato emessa regolare fattura "in acconto". La società, inoltre, non ha mai contestato la pretesa dell'agente quale nascente dal contratto fatto valere.
- (3) L'assenza della intimata (contumacia) può a fini probatori aver valore neutro, ma il comportamento omissivo di fatto tenuto dalla società è a parere del collegio giudicante indizio rilevante che nessuna eccezione il debitore aveva da opporre alla richiesta di saldo del ricorrente: può cosi ritenersi che nel caso si assiste non ad una pretesa contestata, ma ad una semplice pretesa insoddisfatta.

#### SIG. THOMAS HERVE' JOB IYOCK / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2309 dell'11 settembre 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Pres. Bartolomeo Manna

- (1) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. ex multis i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC).
- (2) Secondo la consolidata giurisprudenza degli organi arbitrali TNAS, in applicazione dell'enunciato standard probatorio, e della stessa CGF, quando non emerge un quadro sufficientemente definito di riscontro in ordine alle dichiarazioni di incolpazione, il prevenuto va prosciolto.

#### SIG. CLAUDIO TERZI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2602 del 2 ottobre 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Cons. Silvestro Maria Russo

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Avv. Aurelio Vessichelli

#### **Massime**

#### SIG. ROBERTO VITIELLO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2603 del 2 ottobre 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Cons. Silvestro Maria Russo

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Avv. Aurelio Vessichelli

#### **Massime**

#### SIG. MIRKO STEFANI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2348 del 12 settembre 2012)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Aurelio Vessichelli

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

#### **Massime**

## DOTT. BRUNO CARPEGGIANI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 3221 del 30 novembre 2012)

[ sospensione licenza Agente di calciatori e ammenda ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

**Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini** 

## **Massime**

## SIG. SALVATORE MASTRONUNZIO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2028 del 7 agosto 2012)

[ squalifica ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

## **Massime**

#### SIG. MAURIZIO NASSI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2379 del 14 settembre 2012)

[ squalifica ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Aurelio Vessichelli
Avv. Marcello de Luca Tamajo
Avv. Guido Cecinelli

- (1) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.
- (2) Il regime di formazione, acquisizione e valutazione della prova... deve comunque e sempre essere ispirato a criteri (se non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio o di rigoroso rispetto di precise fasi e modalità di formazione ed acquisizione) almeno di ragionevolezza, plausibilità e verisimiglianza, oggettività specificità non apoditticità e riscontrabilità. La chiamata in correità, per assurgere a elemento probatorio decisivo, deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, o provenire da soggetto da elevata e indiscutibile attendibilità, e va comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico dell'accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato.

(3) La sanzione deve tenere conto di tutte le circostanze e della peculiarità del caso, preservando il fondamentale principio della necessaria proporzionalità, omogeneità ed afflittività della sanzione non disgiunto da quello della funzione anche rieducativa della stessa.

### SIG. FRANCO DE FALCO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1936 del 2 agosto 2012)

[ squalifica e ammenda ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Prof. Avv. Alberto Zito

Avv. Dario Buzzelli

- (1) E' consentito proporre domanda d'arbitrato sulla base del solo dispositivo al fine di evitare la decadenza dall'impugnazione. Il successivo mancato deposito di motivi aggiunti dopo il deposito della motivazione della CGF -soprattutto ove, come nel caso di specie, le censure mosse sulla base del solo dispositivo, sono comunque esaurienti e permettono al Collegio di avere una piena cognizione della controversia- non costituisce motivo d'inammissibilità.
- (2) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

### SIG. CRISTIANO TERRAGNI / FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

(prot. n. 3249 del 6 dicembre 2012)

[sospensione]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
Prof. Avv. Luigi Fumagalli
Dott. Giovanni Palazzi

- (1) Sussiste, in capo al giocatore, la possibilità di correggere lo score, così come previsto dalla "Guida ufficiale per la gestione della gare", ma ciò deve avvenire subito, ovvero contestualmente alla consegna dello score presso il Comitato o Segreteria. Insomma: o la modifica dello score si effettua subito e contestualmente alla consegna dello stesso e all'interno della recording-area, oppure una volta consegnato lo score, sia pure tramite delle hostess dell'organizzazione, non è più possibile intervenire per la correzione altrimenti si incorre nella squalifica (Regola 6-6c). Infatti, in questo caso la fattispecie che si evidenzia non è più la modalità di consegna dello score ma piuttosto la consegna di un punteggio errato nello score: ed è questo comportamento che è passibile di squalifica, secondo le regole del golf.
- (2) Deve però tenersi conto di alcune significative attenuanti: primo, le dichiarazioni fatte dal Terragni ad alcuni colleghi giocatori professionisti relativamente al suo punteggio durante la gara, che risultava corretto con 4 colpi sotto il "par". Non si spiegherebbe una modificazione del risultato finale dopo tali dichiarazioni, anche perché in tal caso l'illecito sarebbe stato immediatamente scoperto e denunciato. Secondo, la spontanea denuncia dell'errore commesso nella compilazione dello score fatta in segreteria, seppure in un secondo momento e cioè dopo la consegna dello score alle hostess del torneo. Nonché l'ammissione dello stesso Terragni in sede di Commissione di Disciplina e ribadita davanti a questo Collegio arbitrale: «giustifico l'errore da me commesso nell'avere corretto il risultato della buca 17 per mera disattenzione». Risulta pertanto privo di dolo il comportamento del Terragni. La violazione delle regole rimane nella misura in cui la correzione dello score sia avvenuta solo in un secondo momento rispetto alla prima consegna dello stesso, sia pure giustificata nei termini sopra riferiti.

## SIG. RICCARDO FISSORE / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2530 del 26 settembre 2012)

[ squalifica ]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

Avv. Aurelio Vessichelli

Avv. Guido Cecinelli

**Prof. Domenico La Medica** 

## **Massime**

### SIG. NICOLA VENTOLA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1931 del 2 agosto 2012)

[ squalifica ]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

Avv. Aurelio Vessichelli

Avv. Enrico De Giovanni

Avv. Dario Buzzelli

- (1) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.
- (2) Il regime di formazione, acquisizione e valutazione della prova... deve comunque e sempre essere ispirato a criteri (se non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio o di rigoroso rispetto di precise fasi e modalità di formazione ed acquisizione) almeno di ragionevolezza, plausibilità e verisimiglianza, oggettività specificità non apoditticità e riscontrabilità. La chiamata in correità, per assurgere a elemento probatorio decisivo, deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, o provenire da soggetto da elevata e indiscutibile attendibilità, e va comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico dell'accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato.

## SIG. PAOLO DI STANISLAO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2607 del 16 agosto 2012)

[inibizione]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Pres. Armando Pozzi

## **Massima**

(1) In caso di rinuncia alla domanda, accettata dalla parte resistente, va dichiarata l'estinzione dell'arbitrato. La parte rinunciante, tuttavia, a norma del principio testualmente espresso dall'art. 306 c.p.c., "deve rimborsare le spese alle altre parti", ivi inclusi i diritti e le spese dovute agli arbitri e al C.O.N.I.

### SIG. EMANUELE PESOLI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2796 del 16 ottobre 2012)

[ squalifica ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Enrico De Giovanni

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Avv. Aurelio Vessichelli

- (1) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.
- (2) Il regime di formazione, acquisizione e valutazione della prova... deve comunque e sempre essere ispirato a criteri (se non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio o di rigoroso rispetto di precise fasi e modalità di formazione ed acquisizione) almeno di ragionevolezza, plausibilità e verisimiglianza, oggettività, specificità, non apoditticità e riscontrabilità. La chiamata in correità, per assurgere a elemento probatorio decisivo, deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, o provenire da soggetto da elevata e indiscutibile attendibilità, e va comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico dell'accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato.

(3) La sanzione deve tenere preservando il fondamentale afflittività della sanzione.	conto di principio	tutte della	le circostar necessaria	nze e della peci proporzionalità,	uliarità del caso, omogeneità ed

## SIG. NICOLA FERRARI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1993 del 5 agosto 2012)

[ squalifica ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Avv. Enrico De Giovanni

- (1) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.
- (2) Le dichiarazioni dei testimoni devono essere lette, pesate, valutate e contestualizzate volta per volta e caso per caso in relazione allo specifico episodio concreto al quale si riferiscono nonché, ovviamente, confrontate con quelle degli altri testimoni escussi.

	30 aprile 2013
(massime del	)

## U.S. GROSSETO F.C. Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0012 del 4 gennaio 2013)

[inibizione Presidente società]

## **ARBITRO UNICO**

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

## <u>Massime</u>

#### SIG. DAVIDE DRASCEK / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2855 del 20 ottobre 2012)

[ squalifica ]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

Avv. Enrico De Giovanni

Prof. Guido Calvi

Avv. Aurelio Vessichelli

- (1) Le norme del c.p.p. non sono puntualmente applicabili nel procedimento disciplinare che deve svolgersi e si è svolto nel rispetto delle norme procedurali del Codice di Giustizia Sportiva, senza che siano ravvisabili violazione del diritto di difesa.
- (2) Il Codice TNAS conferisce all'arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Pertanto eventuali e ipotetiche irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, che peraltro nel caso di specie non si rinvengono come sopra osservato, non comportano di per sé l'annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell'arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio.
- (3) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in

quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.

(4) Il regime di formazione, acquisizione e valutazione della prova...deve comunque e sempre essere ispirato a criteri (se non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio o di rigoroso rispetto di precise fasi e modalità di formazione ed acquisizione) almeno di ragionevolezza, plausibilità e verisimiglianza, oggettività, specificità, non apoditticità e riscontrabilità. La chiamata in correità, per assurgere a elemento probatorio decisivo, deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, o provenire da soggetto da elevata e indiscutibile attendibilità, e va comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico dell'accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato.

## SIG. MARIO CASSANO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1930 del 2 agosto 2012)

[ squalifica ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Massimo Zaccheo
Avv. Enrico De Giovanni
Avv. Guido Cecinelli

## **Massime**

### SIG. PROF. GIOVANNI TATEO / SIG. BLAZEJ SZCZEPAN AUGUSTYN

(prot. n. 3272 del 10 dicembre 2012)

[ rapporti economici tra agente e calciatore ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

- (1) Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Regolamento Agenti, al fine di evitare la decadenza dell'azione è sufficiente una semplice manifestazione di volontà dell'agente, comunicata alla controparte, di esercitare il proprio diritto e non anche la proposizione di un'azione giudiziaria.
- (2) Il diritto al compenso dell'agente spetta esclusivamente in relazione al periodo di effettiva esistenza del contratto di prestazione e sorge al termine della stagione sportiva e, cioè, al termine dell'annualità contrattuale.

# SIG. IVAN NICOLA BELLAROSA / AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA E SIG. DAVIDE UBOLDI

(prot. n. 0003 del 3 gennaio 2013)

[ esclusione classifica altro concorrente ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Avv. Mario Formaio

Avv. Giovanni Rossi

## **Massima**

(1) Il termine per proporre domanda di arbitrato a norma dell'art. 10 del Codice per i giudizi del Tnas, sebbene la comminazione non sia testualmente espressa, è da ritenersi per via sistematica sanzionato da decadenza; tale decadenza, tuttavia, non è rilevabile d'ufficio, ma va soggetta al regime delle eccezioni in senso stretto a norma dell'art. 2969 c.c. anche in ragione della natura di giudizio de novo e non di impugnazione del procedimento che si tiene davanti al collegio arbitrale. Pertanto, non può essere dichiarata l'inammissibilità della domanda se la parte contro la quale è stata proposta non abbia sollevato la relativa eccezione prendendo parte al procedimento almeno mediante deposito di "memoria difensiva" munita di "sottoscrizione della parte e del suo difensore munito di procura".

#### SIG. CRISTIAN BERTANI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2948 del 29 ottobre 2012)

[ squalifica ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Carlo Bottari

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

- (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la "certezza assoluta" della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito stesso.
- (2) Costituisce orientamento ormai costante di questo Tribunale che l'apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all'entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla condotta tenuta in concreto dalla parte istante, quanto alla sua rilevanza e specificità. Nel caso di specie, sussiste, pertanto, un'apprezzabile sproporzione tra il fatto commissivo del ricorrente e la sanzione applicata, che è equo ridurre al minimo edittale di tre anni.

## SIG.RA PATRIZIA BERNARDI PATRIZI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2068 del 16 agosto 2012)

[inibizione]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Cons. Dott. Ermanno Granelli

## **Massima**

(1) In caso di rinuncia alla domanda, accettata dalla parte resistente, va dichiarata con lodo l'estinzione dell'arbitrato. In difetto di altri accordi, la parte rinunciante, a norma del principio testualmente espresso dall'art. 306 c.p.c., "deve rimborsare le spese alle altre parti", ivi inclusi i diritti degli arbitri e al C.O.N.I

## NOVARA CALCIO SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2489 del 24 settembre 2012)

[penalizzazione]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Massimo Coccia

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Marcello de Luca Tamajo

- (1) La ratio dell'istituto della responsabilità oggettiva risiede nella necessità di tutelare al massimo grado il fine primario perseguito dall'organizzazione sportiva, vale a dire la regolarità delle gare, addossando anche sulle società le conseguenze disciplinari delle infrazioni realizzate dai propri tesserati. Dunque, in ragione della mera sussistenza del vincolo del tesseramento, la responsabilità della società calcistica deriva automaticamente e oggettivamente da quella personale dell'autore materiale dell'infrazione e non può in alcun modo essere esclusa, bensì solamente misurata e graduata.
- (2) Non possono essere attinte al di fuori dell'ordinamento sportivo altre fattispecie esimenti, quali in particolare quelle previste dal d.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001.
- (3) Allo stato della normativa FIGC, la messa in atto di protocolli di gestione e comportamento, specificamente calibrati sul rischio degli illeciti commessi dai propri tesserati, non incide sull'an della responsabilità oggettiva della società di calcio che li ha adottati, bensì eventualmente sulla sola determinazione del quantum della sanzione da irrogare alla società coinvolta. L'attuazione di tali protocolli non può neppure comportare la commutazione della penalizzazione nella sanzione della sola ammenda, in quanto la sanzione da ultimo richiamata non figura nell'elenco di cui alle lettere da g) a m) del richiamato art. 18, comma 1, CGS delle sanzioni da applicare nell'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità oggettiva del club.

## NOVARA CALCIO SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 3120 del 19 novembre 2012)

[ penalizzazione e ammenda ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Massimo Coccia

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Marcello de Luca Tamajo

- (1) La ratio dell'istituto della responsabilità oggettiva risiede nella necessità di tutelare al massimo grado il fine primario perseguito dall'organizzazione sportiva, vale a dire la regolarità delle gare, addossando anche sulle società le conseguenze disciplinari delle infrazioni realizzate dai propri tesserati. Dunque, in ragione della mera sussistenza del vincolo del tesseramento, la responsabilità della società calcistica deriva automaticamente e oggettivamente da quella personale dell'autore materiale dell'infrazione e non può in alcun modo essere esclusa, bensì solamente misurata e graduata.
- (2) Non possono essere attinte al di fuori dell'ordinamento sportivo altre fattispecie esimenti, quali in particolare quelle previste dal d.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001.
- (3) Allo stato della normativa FIGC, la messa in atto di protocolli di gestione e comportamento, specificamente calibrati sul rischio degli illeciti commessi dai propri tesserati, non incide sull'an della responsabilità oggettiva della società di calcio che li ha adottati, bensì eventualmente sulla sola determinazione del quantum della sanzione da irrogare alla società coinvolta. L'attuazione di tali protocolli non può neppure comportare la commutazione della penalizzazione nella sanzione della sola ammenda, in quanto la sanzione da ultimo richiamata non figura nell'elenco di cui alle lettere da g) a m) del richiamato art. 18, comma 1, CGS delle sanzioni da applicare nell'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità oggettiva del club.

### SIG. LUCA FIUZZI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2345 del 12 settembre 2012)

[ squalifica ]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Carlo Bottari

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

- (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la "certezza assoluta" della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito stesso.
- (2) Costituisce orientamento ormai costante di questo Tribunale che l'apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all'entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla condotta tenuta in concreto dalla parte istante, quanto alla sua rilevanza e specificità. Nel caso di specie, sussiste, pertanto, un'apprezzabile sproporzione tra il fatto commissivo del ricorrente e la sanzione applicata, che è equo ridurre, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva a mesi dodici di squalifica.

#### SIG. GIUSEPPE MAGALINI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2462 del 20 settembre 2012)

[inibizione]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Gabriella Palmieri

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Avv. Guido Cecinelli

- (1) L'individuazione del ruolo svolto dall'istante, attesa la particolarità del caso di specie, consente di inquadrare la fattispecie nell'ambito degli articoli 1, comma 1, 7, comma 7, e 19, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, anche ai fini di una congrua e proporzionata applicazione della sanzione.
- (2) Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l'apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all'entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all'entità dell'inadempimento realizzatosi.

## A.C. PERUGIA CALCIO SrI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 3042 dell'8 novembre 2012)

[ penalizzazione ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

## **Massime**

## DOTT. ROBERTO SISTICI / SIG. MAXWELL BOADU ACOSTY

(prot. n. 3042 dell'8 novembre 2012)

[ rapporti economici tra agente e calciatore ]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

**Prof. Carlo Castronovo** 

## **Massima**

(1) In caso di rinuncia alla domanda, accettata dalla parte resistente, va dichiarata l'estinzione dell'arbitrato. La parte rinunciante, tuttavia, a norma del principio testualmente espresso dall'art. 306 c.p.c., "deve rimborsare le spese alle altre parti", ivi inclusi i diritti e le spese dovute agli arbitri e al C.O.N.I.

## SIG. ALESSANDRO PELLICORI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2795 del 16 ottobre 2012)

[ squalifica ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Pres. Armando Pozzi

- (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la "certezza assoluta" della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito stesso.
- (2) Le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese nel caso in esame sono idonee a fondare una ragionevole certezza circa la partecipazione dell'istante alla "combine" nei termini univocamente delineati dalle dichiarazioni surrichiamate, trattandosi, appunto, nel caso in esame, di dichiarazioni accusatorie fornite del requisito della ripetitività e della continuità e che hanno trovato riscontro oggettivo sia presuntivo che correlato.

## SIG. CRISTIAN BERTANI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0097 del 15 gennaio 2013)

[ squalifica ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Carlo Bottari

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

## **Massima**

(1) La prova dell'illecito sportivo non richiede né la "certezza assoluta" della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole convinzione sulla commissione dell'illecito stesso.

## SIG. SIMONE CANOVI / SIG. DANIELE PORTANOVA

(prot. n. 0621 del 21 marzo 2013)

[ rapporti economici tra agente e calciatore ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

## **Massima**

(1) In caso di rinuncia alla domanda, accettata dalla parte resistente, va dichiarata l'estinzione dell'arbitrato. La parte rinunciante, tuttavia, a norma del principio testualmente espresso dall'art. 306 c.p.c., "deve rimborsare le spese alle altre parti", ivi inclusi i diritti e le spese dovute agli arbitri e al C.O.N.I.

# SIG. CESARE GIANFRANCO RICKLER DEL MARE / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1960 del 3 agosto 2013)

[squalifica]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Aurelio Vessichelli

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Pres. Armando Pozzi

- (1) In base alla giurisprudenza consolidata del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la "certezza assoluta" della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito stesso.
- (2) La valutazione della prova testimoniale deve essere condotta non secondo criteri soggettivi ma deve essere oggettiva e puntuale, deve cioè riguardare i singoli e specifici fatti oggetto del giudizio e i singoli elementi probatori letti in un quadro complessivo e coerente. Per dedurne la fondatezza o meno delle accuse di volta in volta dirette ad altri soggetti, vanno esaminate le singole dichiarazioni, relative ad ogni specifico caso ed episodio, e valutate alla luce degli ulteriori elementi probatori o indizianti acquisiti al medesimo giudizio, con una prudente applicazione dei generali principi recati dall'ordinamento e dalla giurisprudenza processual-penalistici, nella misura in cui essi siano funzionali al rispetto dei principi costituzionali.
- (3) La sanzione deve tenere conto di tutte le circostanze e della peculiarità del caso, preservando il fondamentale principio della necessaria proporzionalità, omogeneità ed afflittività della sanzione non disgiunto da quello della funzione anche rieducativa della stessa.

## SIG. SERGIO BERTI / SIG. VINCENZO IAQUINTA

(prot. n. 2721 del 10 ottobre 2012)

[ rapporti economici tra agente e calciatore ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Massimo Coccia

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

## **Massime**

## SIG. CLAUDIO PEVERANI / A.S. BARI SpA

(prot. n. 2575 del 1° ottobre 2012)

[ rapporti economici tra agente e società ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Filippo Lubrano

**Dott. Gennaro Calabrese** 

## **Massime**

### SIG. MATTIA SERAFINI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2463 del 20 settembre 2012)

[ squalifica ]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Avv. Dario Buzzelli

- (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la "certezza assoluta" della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito stesso.
- (2) Costituisce orientamento ormai costante di questo Tribunale che l'apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all'entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla condotta tenuta in concreto dalla parte istante, quanto alla sua rilevanza e specificità. Nel caso di specie, sussiste, pertanto, un'apprezzabile sproporzione tra il fatto commissivo del ricorrente e la sanzione applicata, che è equo ridurre al minimo edittale di tre anni.

## SIG. STEFANO GUBERTI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2624 del 3 ottobre 2012)

[ squalifica ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Dario Buzzelli

- (1) In base alla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, per ritenere sufficiente lo standard probatorio ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, non occorre la "certezza assoluta" della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell'illecito stesso.
- (2) Le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese nel caso in esame sono idonee a fondare una ragionevole certezza circa la partecipazione dell'istante alla "combine" nei termini univocamente delineati dalle dichiarazioni surrichiamate, trattandosi, appunto, nel caso in esame, di dichiarazioni accusatorie fornite del requisito della ripetitività e della continuità e che hanno trovato riscontro oggettivo sia presuntivo che correlato.

# S.S. CHIETI CALCIO SrI e SIG. WALTER BELLIA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 3419 del 20 dicembre 2012)

[ penalizzazione e inibizione ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Prof. Avv. Luigi Fumagalli

## **Massima**

(1) La vicenda in questione è originata da un raggiro che ha visto vittima, tra l'altro, il presidente del Chieti Walter Bellia. Infatti, la società di intermediazione finanziaria (A&G Brianza), che curava la procedura di fideiussione a favore del Chieti e a fini di iscrizione al campionato di Seconda Divisione, si è resa protagonista di una serie di truffe finanziarie ai danni di svariati enti, istituti e società, non solo sportive. Tale attività illecita è stata scoperta e si è proceduto all'arresto dei responsabili dell'organizzazione. Il Collegio. allora, ha ritenuto di dovere prendere in considerazione il principio della buona fede guale scriminante ai fini della valutazione e decisione del caso. Infatti, va riconosciuto in capo al sig. Bellia di avere agito "sotto il velo dell'ignoranza", ovvero senza sapere che la società di intermediazione alla quale si era rivolto, correttamente nei termini per effettuare la fideiussione e consentire l'iscrizione al campionato del Chieti, era un'organizzazione criminale volta a truffare i soggetti (circa 200 secondo notizie documentate) che a essa chiedevano supporto e ausilio finanziario. Va ricordato che il principio della buona fede (bona fides dal diritto romano) è radicato nel nostro sistema giuridico e trova espressione e riconoscimento nelle controversie civilistiche, laddove saputo dimostrare. Come questo Tribunale ha più volte affermato, il principio della buona fede è da ritenersi elemento valutativo nell'ambito di fattispecie disciplinari, al fine di ritenere effettivamente integrata o meno una condotta astrattamente violativa di un precetto regolamentare

### SIG. ROBERTO MATERDOMINI / FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

(prot. n. 3342 del 14 dicembre 2012)

[ valutazione arbitro per passaggio di categoria ]

## **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

## **Massima**

(1) La preclusione posta dall'art. 86 Reg. CIA impedisce al Collegio di conoscere della relativa controversia; si tratta, allora, di stabilire se quello fatto valere è un interesse endofederale o se, invece, quell'interesse possa configurarsi alla stregua di un diritto indisponibile, cioè di un diritto individuale compenetrato con l'interesse pubblico capace solo di essere soddisfatto congiuntamente a tale interesse.

#### SIG. GIANLUIGI GIANCECCHI / FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

(prot. n. 3343 del 14 dicembre 2012)

[ valutazione arbitro per passaggio di categoria ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

#### **Massima**

(1) La preclusione posta dall'art. 86 Reg. CIA impedisce al Collegio di conoscere della relativa controversia; si tratta, allora, di stabilire se quello fatto valere è un interesse endofederale o se, invece, quell'interesse possa configurarsi alla stregua di un diritto indisponibile, cioè di un diritto individuale compenetrato con l'interesse pubblico capace solo di essere soddisfatto congiuntamente a tale interesse.

#### SIG. MARIO CASSANO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2460 del 20 settembre 2012)

[ squalifica ]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

Avv. Aurelio Vessichelli

Avv. Enrico De Giovanni

Avv. Guido Cecinelli

# **Massime**

	24 giugno 2013	
(massime del	)	

# DOTT. MICHELE RACCUGLIA, NOTAIO DOTT. PAOLO PROVITERA, AVV. ROBERTO CAPPA E DOTTO DANIELE SEPE / FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

(prot. n. 2791 del 15 ottobre 2012)

[ scioglimento Comitato Regionale e nomina Commissario Straordinario ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
Avv. Marcello de Luca Tamajo
Prof. Avv. Maurizio Benincasa

# **Massime**

# SIG. SAMUELE SOPRANZI / A.C. SIENA SPA

(prot. n. 2791 del 15 ottobre 2012)

[ rapporti economici tra agente e società ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Massimo Coccia

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Dott. Italo Vitellio

# **Massime**

## U.S. LECCE SpA / LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

(prot. n. 2894 del 24 ottobre 2012)

[Art. 19, comma 2, punto 1) Statuto - Regolamento Lega Nazionale Professionisti Serie A]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Marcello de Luca Tamajo
Prof. Avv. Alberto Zito
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

#### **Massime**

- (1) Per poter beneficiare dell'importo di cui all'art. 19, comma 2, punto 1) dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A (cd "paracadute") è necessaria la sussistenza di tutte e due le condizioni, congiunte e inscindibili, previste in detta norma e, cioè, la retrocessione dal campionato di serie A a quello di serie B (con esclusione delle ipotesi in cui la retrocessione è determinata dall'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva) e la effettiva partecipazione al campionato di serie B.
- (2) Per la effettiva partecipazione non può intendersi la mera ammissione al campionato, ma la concreta partecipazione ad esso.

#### SIG. ANDREA IACONI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2277 del 9 settembre 2012)

[inibizione]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Cons. Ermanno Granelli

**Prof. Avv. Massimo Coccia** 

Cons. Silvestro Maria Russo

# **Massime**

# NOVARA CALCIO SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0839 del 22 aprile 2013)

[ penalizzazione ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Maurizio Benincasa Avv. Guido Cecinelli Avv. Marcello de Luca Tamajo

# **Massime**

#### SIG. MARCO ZAMBONI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0258 del 5 febbraio 2013)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Avv. Marcello de Luca Tamajo
Prof. Guido Calvi
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

# **Massime**

#### S.C. VALLEE D'AOSTE / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0570 del 15 marzo 2013)

[ammenda]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
Avv. Marcello de Luca Tamajo
Prof. Avv. Maurizio Benincasa

# **Massime**

#### SIG. EZIO LOVISETTO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0014 del 5 gennaio 2013)

[inibizione]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Maurizio Benincasa Prof. Avv. Maurizio Cinelli Avv. Marcello de Luca Tamajo

# **Massime**

	19 settembre 2013
(massime del	)

#### SIG. SAVINO DALENO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0986 del 15 maggio 2013)

[inibizione]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

# <u>Massime</u>

	19 settembre 2013
(massime del	)

#### A.S.D. MATERA CALCIO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0987 del 15 maggio 2013)

[ penalizzazione ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

# <u>Massime</u>

	1 ottobre 2013
(massime del	)

# Sig. CRISTIANO INGRETOLLI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1242 del 28 giugno 2013)

[ squalifica ]

#### **ARBITRO UNICO**

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

# <u>Massime</u>

	1 ottobre 2013
(massime del_	)

# Sig. DANILO BULEVARDI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1243 del 28 giugno 2013)

[ squalifica ]

#### **ARBITRO UNICO**

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

# <u>Massime</u>

# SIG. LORENZO MARRONARO / A.S. BARI SPA

(prot. n. 1364 dell'11 luglio 2013)

[ rapporti economici tra agente e società ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Prof. Avv. Maurizio Benincasa Avv. Marcello de Luca Tamajo

# **Massime**

	17 ottobre 2013
(massime del	)

# SIG. ANDREA DE IULIS / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1557 del 6 agosto 2013)

[ squalifica ]

#### **ARBITRO UNICO**

Avv. Marcello de Luca Tamajo

# <u>Massime</u>

	21 ottobre 2013
(massime del	)

# A.C. MONZA BRIANZA 1912 SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0960 del 13 maggio 2013)

[ penalizzazione ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Guido Calvi** 

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

**Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini** 

# <u>Massime</u>

# SIG. ALESSANDRO PELLICORI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0110 del 17 gennaio 2013)

[ squalifica ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Guido Calvi

# **Massime**

	13 novembre 2013
(massime del	)

#### SIG. ALFONSO DE LUCIA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1478 del 24 luglio 2013)

[ squalifica e ammenda ]

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Enrico De Giovanni

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Avv. Guido Cecinelli

# **Massime**

	14 novembre 2013
(massime del	)

# A.C. MONZA BRIANZA 1912 SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0960 del 13 maggio 2013)

[ penalizzazione ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Pres. Bartolomeo Manna

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Guido Cecinelli

# <u>Massime</u>

	18 novembre 2013
(massime del	)

# Sig. ANGELO CARA n.q. per il minore P. C. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (prot. n. 0960 del 13 maggio 2013)

[ squalifica ]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

Avv. Enrico De Giovanni

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Avv. Guido Cecinelli

# **Massime**

# $\textbf{Sig. PASQUALE FOTI} \ \textbf{e} \ \textbf{REGGINA CALCIO SpA} / \ \textbf{FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO}$

(prot. n. 1074 del 5 giugno 2013)

[inibizione e ammenda]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Avv. Marcello de Luca Tamajo

**Prof. Avv. Maurizio Benincasa** 

# **Massime**

## LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO / LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

(prot. n. 1549 del 2 agosto 2013)

[ art. 24 D.Lgs n. 9/2008 ]

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

**Prof. Carlo Castronovo** 

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

# **Massime**

## CHIERI TORINO VOLLEY Ssdrl / FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

(prot. n. 1922 del 28 ottobre 2013)

[ non ammissione al campionato ]

**COLLEGIO ARBITRALE** 

Avv. Guido Cecinelli

Pres. Franco Frattini

Avv. Aurelio Vessichelli

# **Massime**

# NOVARA CALCIO SpA e A.C. CESENA SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e ALTRE

(prot. n. 1209 del 25 giugno 2013)

[contributo Europa League]

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Angelo Piazza

**Prof. Guido Calvi** 

Avv. Enrico De Giovanni

# **Massime**